



COMUNE DI CAPANNORI
(Provincia di Lucca)

CONVENZIONE/ACCREDITAMENTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI MINORI IN APPARTAMENTO PER L'AUTONOMIA "CASA DI NADIA" GESTITA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MARGHERITA E LE ALTRE".

L'anno 2022, nel giorno _____ del mese di _____, in Capannori, Piazza Aldo Moro n.1 presso gli uffici del Settore Servizi alla persona, per il presente atto a cui intervengono:

TRA

- Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini, nata a Capannori (LU), il 25/07/1959, nella qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Capannori, domiciliata per la qualifica presso la sede Comunale in Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU) C.F./P.IVA 00170780464, la quale dichiara di intervenire non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in forza dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

E

- Iacopetti Silvia, nata a Lucca il 04/04/1968, domiciliata per la carica presso la sede della cooperativa, Via Barbantini n. 930 – 55100 Lucca - che agisce nella sua qualità di legale rappresentante di “Margherita e le Altre” Coop. Sociale Onlus, di seguito denominata Società Cooperativa, C.F. 02183580469;

PREMESSO

Che la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” comprende, tra le competenze dei Comuni in materia di sistema integrato dei Servizi Sociali, gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio tramite l’inserimento in strutture comunitarie di accoglienza, promuove le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori con genitori parzialmente inadeguati o assenti, delle vittime della violenza, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;

Che la L.R. Toscana n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” ribadisce e integra quanto disciplinato dalla Legge quadro nazionale;

Che l’art. 38 del Regolamento Comunale degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale, approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 30/07/2001 prevede interventi a favore dei minori;

Che non esistono attualmente strutture comunali idonee alla realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, per cui è necessario, per adempiere alle competenze di Legge, rivolgersi a soggetti esterni;

Che la Struttura Casa di Nadia sita nel Comune di Lucca, Via di Mugnano n. 1146/D non è soggetta ad autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. 41/2005, per l'accoglienza di minori di sesso femminile in età compresa tra 16 e i 21 anni;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema della presente Convenzione/Accreditamento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Inserimento

Il Comune di Capannori può inserire minori, generalizzati agli atti d'ufficio, nella struttura residenziale " Casa di Nadia" sita nel Comune di Lucca, Via di Mugnano n. 1146/D gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Margherita e le altre".

Art. 2

Durata

La presente Convenzione/Accreditamento ha validità per il periodo massimo di un (1) anno.
La durata è vincolata al progetto del Servizio Sociale ed alle sue eventuali necessità di modifica.

Art. 3

Obblighi dell'Impresa/Ente

La Società Cooperativa gestore della struttura si impegna ad eseguire gli interventi di cui alla presente Convenzione/Accreditamento con idonea organizzazione e personale professionalmente qualificato, in conformità alla normativa vigente, anche nel rapporto numerico operatori/minori, garantendo anche la più funzionale direzione tecnica.

La Società Cooperativa ha l'obbligo di non interrompere il servizio, che opera sull'arco delle 24 ore, e di sostituire immediatamente il personale per qualsiasi motivo assente, con personale in possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto delle normative vigenti in materia.

La copertura educativa-assistenziale è garantita per 6 ore giornaliere, sette ore se presente un minore.

Durante l'orario notturno (22.00 – 8.00) è garantita la reperibilità della coordinatrice se presente una volontaria, ed è prevista la copertura completa notturna se presenti in struttura minori di 18 anni.

La Struttura garantisce l'accoglienza 365 giorni l'anno.

Art. 4

Caratteristiche della struttura

La Struttura è collocata in uno stabile ad uso abitativo corrisponde agli standard previsti dalla normativa vigente e propone le caratteristiche di un appartamento di civile abitazione allestito in modo confortevole ed adeguato alle esigenze degli ospiti.

La Struttura offre cucina, servizi igienici, ambienti individuali e comuni adeguati al numero di ospiti complessivo; gli spazi comuni sono idonei ad ospitare attività collettive di socializzazione.

Le attività realizzate nella struttura devono essere connotate da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti personalizzati, che verranno elaborati dall'équipe di riferimento integrata con i referenti della Struttura.

La reperibilità deve essere garantita dal responsabile o da altro soggetto da lui designato nel seguente orario: 24 ore su 24.

Art. 5

Modalità di accesso e di dimissione

Le richieste d'inserimento, avanzate alla struttura dal Servizio Sociale del Comune di Capannori, avvengono attraverso una relazione o scheda di segnalazione che comprende la descrizione della situazione personale e familiare dell'utente, l'analisi dei bisogni e l'ipotesi progettuale.

L'inserimento, così come la dimissione, avviene su progetto concordato con gli operatori dei Servizi invianti e, se possibile, con la famiglia e con gli utenti stessi.

La Struttura non può attuare dimissioni senza aver concordato i tempi e le modalità con il Servizio Sociale del Comune.

Art. 6

Modalità organizzative ed operative

Per ogni soggetto, in condivisione con il Servizio Sociale inviante, deve essere sviluppato e curato un Progetto Individualizzato che deve contenere:

1. osservazione;
2. obiettivi declinati;
3. strumenti e metodi;
4. tempi di realizzazione;
5. modalità di verifica;
6. indicatori qualitativi e quantitativi di riferimento, chiari e misurabili.
7. relazione trimestrale;
8. relazione semestrale rispetto agli obiettivi prefissati;
9. scheda di segnalazione per fatti urgenti e/o rilevanti da segnalare all'Ente convenzionato.

Art. 7

Tenuta della documentazione a cura del gestore

Il Gestore s'impegna a curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della seguente documentazione:

- Carta dei Servizi;
- modulistica relativa a progettazione individualizzata;
- titoli professionali degli operatori e curricula;
- rilevazione delle presenze degli operatori (elenco degli operatori, elenco turni di lavoro giornaliero e settimanale);

Art. 8

Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione

Il Comune di Capannori realizza attività di verifica, di monitoraggio, di controllo e di valutazione rispetto a quanto richiesto e concordato rispetto alla stipulazione della presente Convenzione/Accreditamento, attraverso richieste di documentazione e/o sopralluoghi di personale incaricato.

Art. 9

Pagamento del corrispettivo (retta)

Il corrispettivo per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa è stabilito in € 65,00 (sessantacinque/00) giornaliero (IVA al 5% esclusa) per l'inserimento del minore.

Nella retta sono comprese le spese dirette ed indirette relative alla gestione dell'utente:

- costi relativi alla gestione della struttura (si intende manutenzione ordinaria, utenze);
- vitto, l'alloggio Accoglienza e soggiorno
- Progetto Educativo Individualizzato; Assistenza Socio-Sanitaria; Attività di socializzazione, ricreative e cura dei rapporti con i servizi territoriali
- Supporto scolastico e cura dei rapporti con la scuola
- Accompagnamento delle ospiti a colloqui presso agenzie formative e/o di orientamento lavorativo o altre strutture;
- Promozione di attività sportive in collaborazione con società locali;
- Cura dei rapporti con i Servizi Sociali e Giudiziari;
- Supporto psicologico;

- Mantenimento dei rapporti con le famiglie di origine o di destinazione delle utenti;
- Colazione, pranzo, merenda e cena;
- Fornitura prodotti per l'igiene e sanificazione ambientale; Fornitura biancheria della casa; Fornitura di cancelleria generica e materiale vario da utilizzare per attività socio-ricreative e di laboratorio
- Servizio lavanderia;
- personale;
- assicurazione;

La retta non è comprensiva di spese per medicinali, ticket sanitari, rette per scuola, spese per trasporti con mezzi pubblici (abbonamenti bus, treni), visite o terapie specialistiche, somme per piccole spese personali.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la struttura garantirà, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale, ogni forma d'assistenza necessaria in qualità di sostituto familiare e, ai fini della corresponsione della retta, gli utenti sono considerati presenti.

Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo previa presentazione di regolare fattura al Protocollo generale del Comune.

Le fatture devono avere cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti od irregolarità. Il pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed avverrà entro 60 giorni dalla protocollazione delle suddette fatture.

Tutte le spese escluse dalla retta mensile devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Ufficio Promozione Sociale.

Art. 10 Personale

La Società Cooperativa è tenuta al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile.

La Società Cooperativa deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, alla data di stipula del Convenzione/Accreditamento, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa/Ente anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

Tali disposizioni devono essere applicate anche al personale socio delle Società cooperative.

La Società Cooperativa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del Comune la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Il personale che opera nella struttura deve essere esente da condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, o dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 11 Volontariato

Ai fini della presente Convenzione/Accreditamento la Società Cooperativa può utilizzare volontari, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali, come previsto dall'art.2 della Legge 381/91 e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106".

Art. 12

Responsabilità

Il Comune non risponderà dei danni subiti dagli ospiti inseriti presso la Struttura/Comunità, né di quelli da essi arrecati a persone o a cose, anche derivanti da infortunio: per tali danni è espressamente responsabile la Società Cooperativa, la quale ha l'obbligo di provvedere alla relativa copertura assicurativa. Il Comune non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente o a qualsiasi titolo impiegato dalla Società Cooperativa nelle attività di cui alla presente Convenzione/Accreditamento, né di quelli da esso arrecati a terzi o a cose, anche derivanti da infortunio, in occasione dell'esecuzione di tali attività. Per tali danni si intende espressamente responsabile la Società Cooperativa.

Art. 13

Inadempimento

In ogni caso in cui il Comune dovesse rilevare che l'Impresa/Ente non ottemperi a quanto previsto nella presente Convenzione/Accreditamento, contesta l'inadempimento assegnando un termine per fornire le giustificazioni. Se il Comune non ritiene congrue le giustificazioni ricevute, richiama la Società Cooperativa al rispetto della Convenzione/Accreditamento, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può risolvere unilateralmente la presente Convenzione/Accreditamento.

Per l'inadempimento non sanato il Comune provvederà alla riduzione del corrispettivo dovuto in proporzione all'entità dell'inadempimento stesso, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 14

Risoluzione

Oltre ai casi previsti al precedente art. 13, la presente Convenzione/Accreditamento deve intendersi risolta di diritto dal Comune di Capannori, mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata alla Società Cooperativa, nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento della Struttura;
- grave e provato inadempimento;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- cessazione dell'attività della Società Cooperativa, di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune;
- in caso di soggetto del Terzo Settore, cancellazione dal Registro di riferimento;
- comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento.

Art. 15

Tutela dei dati personali

Ai fini di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di privacy vigente, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR, il Comune nomina la Società Cooperativa responsabile del trattamento dei dati personali, quale soggetto preposto al trattamento dei dati relativi alle persone che usufruiranno degli interventi oggetto della presente Convenzione/Accreditamento.

E' fatto divieto alla Società Cooperativa ed al personale impiegato dalla stessa nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività di servizio per fini diversi da quelli strettamente inerenti l'attività stessa.

Nel trattamento dei dati personali, oltre a quanto specificamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Società Cooperativa dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza delle informazioni e la sicurezza dei dati. Al termine delle attività convenzionate tutte le informazioni dovranno essere cancellate o trasformate in forma anonima.

Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente

articolo.

Art. 16

Obblighi di tracciabilità

La Società Cooperativa assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla Convenzione. A tal scopo l'Impresa/Ente comunicherà al Comune di Capannori gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La presente Convenzione/Accreditamento si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione/Accreditamento.

Art. 17

Controversie

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente Convenzione/Accreditamento, qualora le parti non riuscissero ad appianarla con spirito di reciproca fiducia e comprensione, è competente esclusivamente il Foro di Lucca.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente protocollo operativo, si applicheranno le norme di Legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante
Soc. Coop. Soc. Margherita e le Altre
Iacopetti Silvia

Dirigente del Settore
Servizio alla Persona
Dott.ssa M. Elisabetta Luporini